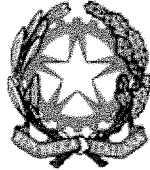
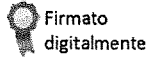


Pubblicato il 17/01/2020

N.00180 2020 REG.PROV.CAU.
N. 09849/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9849 del 2019, proposto dal

li & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Menditto, David Giuseppe Apolloni, Lucio Berardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. David Giuseppe Apolloni, in Roma, via Conca D'Oro, n. 285;

contro

il Comune di e, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Paola Giorgi, in Roma, via dei Gracchi, n. 128;

nei confronti

la s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Balli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Paola Giorgi in Roma, via dei Gracchi, n. 128;

la signora _____, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00658/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di _____ e della _____ s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Menditto, David Giuseppe Apolloni, Lucio Berardi e Maria Paola Giorgi su delega dell'avv. Nicoletta Flamigni e dell'avv. Cristina Balli;

Ritenuto, ad un primo esame, tipico della fase cautelare, che l'appello presenta sufficiente *fumus boni iuris* ai fini della concessione dell'invocata tutela cautelare, tenuto conto, specialmente, dei profili di criticità della motivazione della sentenza gravata, messi in luce dall'appellante;

Considerato, inoltre, il pregiudizio grave ed irreparabile paventato, specie quello scaturente dalla commercializzazione a terze persone dell'opera edificata, che rischierebbe di rendere disagevole e di difficile attuazione la tutela piena ed effettiva all'appellante all'esito del presente giudizio;

Ritenuto, ancora, che, nel bilanciamento fra i diversi valori in gioco, sono favorevolmente apprezzabili dal Collegio, ai fini della concessione dell'invocata misura, anche gli interessi del Comune intimato, il quale potrebbe trovarsi eventualmente esposto, in caso di accoglimento dell'appello e ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti, ad eventuali domande risarcitorie da parte dei suddetti acquirenti;

Ritenuto di dover compensare le spese di fase, in ragione della complessità della

vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Quarta), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9849/2019) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Rinvia per la trattazione di merito alla data di udienza del 24 settembre 2020.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Conforti

IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO